SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 novembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero della giustizia

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2018.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di riacquisto del 18 ottobre 2018, regolata il 25 ottobre 2018, dei relativi prezzi di emissione e di riacquisto e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2017, n. 104477, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 87300 del 18 ottobre 2018 con il quale è stato disposto per la medesima data, con regolamento il 25 ottobre 2018, il riacquisto, tramite sindacato, del BTP Italia 23 aprile 2014/23 aprile 2020 (cod. IT0005012783) e la contestuale riapertura di titoli nominali;

Vista la nota n. 89433 del 25 ottobre 2018 con la quale sono stati comunicati alla Banca d'Italia i termini effettivi dell'operazione di riacquisto del BTP Italia in scadenza il 23 aprile 2020 per un importo di nominali euro 3.800.000.000,00;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 28 dicembre 2017, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto 18 ottobre 2018, che dispone l'accertamento dell'esito dell'operazione di riacquisto;

Decreta:

Art. 1.

A fronte del riacquisto del BTP Italia 23 aprile 2014/23 aprile 2020 cod. IT0005012783 per l'importo nominale di euro 3.800.000.000,00 al prezzo di euro 101,74 sono stati emessi i seguenti titoli:

BTP 2,00% 1 settembre 2015/1 dicembre 2025 cod. IT0005127086 per nominali euro 984.500.000,00 al prezzo di euro 91,871;

BTP 4,50% 1 settembre 2010/1 marzo 2026 cod. IT0004644735 per nominali euro 1.266.500.000,00 al prezzo di euro 107,281;

BTP 2,00% 1 febbraio 2018/1 febbraio 2028 cod. IT0005323032 per nominali euro 466.000.000,00 al prezzo di euro 88,836;

BTP 5,25% 1 novembre 1998/1 novembre 2029 cod. IT0001278511 per nominali euro 700.500.000,00 al prezzo di euro 114,158;

BTP 3,25% 1 settembre 2014/1 settembre 2046 cod. IT0005083057 per nominali euro 384.000.000,00 al prezzo di euro 88,592.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di riacquisto e contestuale emissione effettuata il 18 ottobre 2018 (regolamento 25 ottobre 2018), è la seguente:

		Importo nominale in circolazione
titolo riacquistato		
BTP Italia 23.04.2014/23.04.2020	(IT0005012783)	13.040.568.000,00
titoli emessi		
BTP 2,00% 01.09.2015/01.12.2025	(IT0005127086)	18.813.796.000,00
BTP 4,50% 01.09.2010/01.03.2026	(IT0004644735)	21.999.898.000,00
BTP 2,00% 01.02.2018/01.02.2028	(IT0005323032)	19.524.989.000,00
BTP 5,25% 01.11.1998/01.11.2029	(IT0001278511)	28.848.999.208,67
BTP 3,25% 01.09.2014/01.09.2046	(IT0005083057)	16.404.325.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A07479

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 novembre 2018.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con modalità esclusivamente telematica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge 15 novembre 1995, n. 480, che istituisce il registro informatico dei protesti al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali e assicurare completezza, organicità e tempestività dell'informazione sul territorio nazionale;

Visto il regolamento di attuazione di detto art. 3-*bis*, approvato con decreto 9 agosto 2000, n. 316, dell'allora Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della giustizia ed in particolare gli articoli 5, 6 che attribuiscono al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il compito di approvare il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento e dispongono circa la trasmissione degli stessi con modalità informatiche e telematiche;

Visto inoltre l'art. 14 «Disposizioni transitorie» del suddetto decreto, che disciplina la fase transitoria della trasmissione dell'elenco dei protesti fino all'utilizzo delle firme digitali ed attribuisce altresì al Ministro dell'industria il compito di emanare le direttive necessarie per l'uniforme applicazione del regolamento in parola;

Vista la circolare 21 dicembre 2000, n. 3504/C, a firma del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 2001, con la quale vengono forniti chiarimenti interpretativi riguardo l'applicazione del provvedimento, che chiarisce le ragioni per le quali, stante l'allora vigente normativa, il regolamento non ha contemplato la totale eliminazione delle copie cartacee, prevista a regime in attuazione dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 381/1995;

Vista la suddetta circolare n. 3504/C che richiama la previsione del citato regolamento circa l'utilizzo della firma digitale quale strumento idoneo a garantire la sicurezza dei contenuti e la paternità degli elenchi dei protesti trasmessi informaticamente e telematicamente e ne auspica l'attuazione nel più breve termine possi-

bile, rappresentando la stessa una semplificazione delle procedure di trasmissione e pubblicazione degli elenchi sul registro informatico;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. legge assegni), modificato dal decreto-legge n. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la presentazione al pagamento dell'assegno e relativo protesto o constatazione equivalente anche in forma elettronica a partire dalla data di cui all'art. 8, comma 7, lettera *f)* del medesimo decreto-legge;

Vista la convenzione stipulata tra Banca d'Italia ed Unioncamere (n. di protocollo 0007166) con decorrenza dal 29 gennaio 2018 relativa al servizio di trasmissione degli elenchi delle dichiarazioni sostitutive del protesto;

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 77, recante «Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari» ed in particolare l'art. 5 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive) la facoltà di emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali dei protesti;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» ed in particolare gli articoli 6, 6-*bis*, 20, 22 e 24;

Visto il decreto 30 marzo 2005 con il quale sono state approvate da ultimo le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento per la trasmissione in via telematica o su supporto informatico alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», aggiornato per l'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Ritenuto che il periodo transitorio previsto dall'art. 14 del suddetto regolamento n. 316/2000 debba ritenersi concluso e pertanto si rende necessario procedere all'approvazione delle modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento in modalità telematica;

Considerata la necessità di modificare le specifiche tecniche utilizzando il formato standard XML;

Considerata inoltre la necessità di adeguare le ridette specifiche per essere utilizzate tramite lo standard *web services*;

Sentito il Consiglio nazionale del notariato, il Ministero della giustizia e l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali in rappresentanza delle categorie di levatori;

Sentita infine la Banca d'Italia in riferimento alla levata dei protesti per gli assegni dematerializzati;

Sentito il parere favorevole dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

Specifiche tecniche e modalità di sottoscrizione per la trasmissione degli elenchi

1. Sono approvate le specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente decreto, per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione per via telematica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte degli ufficiali levatori.

2. Al fine di dare completa attuazione alle disposizioni di cui all'art. 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge 15 novembre 1995, n. 480, gli ufficiali levatori sono tenuti a trasmettere per via telematica in via esclusiva l'elenco dei protesti di cui all'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata da ultimo dalla legge 18 agosto 2000, n. 235, ai competenti uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.

3. La certezza dell'identità del levatore è assicurata tramite l'apposizione della firma digitale di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 82/2005, «Codice dell'amministrazione digitale».

Art. 2.

Modalità tecnica di presentazione telematica

1. Sono resi disponibili i seguenti sistemi di presentazione telematica per la pratica protesti:

a. tramite *web-browser*, con un sito a disposizione dell'utente che effettua l'operazione di trasmissione;

b. tramite lo standard *web services*, a disposizione delle applicazioni informatiche che automatizzano l'operazione d'invio della pratica protesti, secondo standard WSDL come meglio descritto nella «Specifica di interfaccia applicativa».

2. I servizi di trasmissione telematica sono messi a disposizione esclusivamente tramite connessione sicura, offerta dal protocollo HTTPS o altri standard riconosciuti e di provato utilizzo.

3. Nel caso di trasmissione telematica tramite *web browser*, l'utente accede al sito per la pratica protesti tramite le diffuse modalità standard di autenticazione, con successivi adeguamenti alle altre forme previste dall'Agenzia per l'Italia digitale.

4. Nel caso di *web services*, la connessione avviene mediante scambio di certificato digitale tra le applicazioni, sulla base dello standard HTTPS o analoghi. Le credenziali della persona mittente sono incluse nella richiesta del servizio.

5. Con circolare del Ministero dello sviluppo economico è diramata la «Specifica di interfaccia applicativa» contenente le modalità di presentazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento secondo lo standard WSDL di cui al comma 1 lettera b. Le camere di commercio rendono disponibile sul sito web relativo ai protesti la «Specifica di interfaccia applicativa».

Art. 3.

Controlli relativi alla trasmissione della pratica protesti

1. Al momento della richiesta di trasmissione della pratica protesti, il servizio del sistema informatico del registro informatico dei protesti provvede ad effettuare controlli automatici sulla pratica sottoposta alla spedizione.

2. Nel caso non sia verificata anche una sola delle condizioni previste nell'allegato A di cui all'art. 1, comma 1, la pratica non viene trasmessa ed il sistema ne dà immediato avviso all'utente.

Art. 4.

Istruttoria della pratica da iscrivere nel registro protesti

1. Nel modello di pratica protesti è indicata la casella PEC corrispondente all'indirizzo elettronico certificato da utilizzare ai fini dell'invio di qualsiasi comunicazione o provvedimento relativo al procedimento.

2. L'ufficio competente, al momento della ricezione della pratica, ne verifica la correttezza formale.

3. Nel caso la pratica protesti necessiti di correzioni, l'ufficio richiede la modifica tramite la casella PEC dichiarata al comma 1 dal mittente che dovrà provvedere al rinvio di una nuova pratica corretta.

4. Verificata la correttezza della pratica, l'ufficio iscrive le informazioni nel registro.

5. Nel caso di anomalie nella pratica, non sanate con la richiesta di correzione, la pratica sarà respinta con notifica tramite PEC alla casella del comma 1.

Art. 5.

Integrazione anagrafica dei soggetti protestati con dati di Agenzia delle entrate

1. La camera di commercio può completare i dati anagrafici della persona fisica protestata in una cambiale, laddove non sussistano situazioni di ambiguità, a partire dai dati dichiarati nel protesto.

Art. 6.

Procedure di emergenza

1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti ovvero dei dispositivi informatici dell'Ufficio del registro informatico dei protesti, necessari alla ricezione della pratica, per un periodo superiore alle tre ore consecutive, avuto riguardo all'orario ed ai giorni di apertura al pubblico della camera di commercio, il richiedente è autorizzato ad presentare la pratica su supporto informatico all'ufficio competente per territorio.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto direttoriale 30 marzo 2005, recante approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi di protesti e dei rifiuti di pagamento, per la trasmissione per via telematica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte dei pubblici ufficiali abilitati.

2. Per consentire l'adeguamento dei *software* applicativi, le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2018. A partire dalla data del 1° giugno 2019 gli uffici sono tenuti a non accettare più elenchi trasmessi con modalità differente da quella prevista dall'art. 1 del presente decreto. Dalla medesima data non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

3. Fino alla data di cui al primo periodo del comma 2, l'invio telematico degli elenchi dei protesti avviene mediante i programmi informatici creati nel rispetto delle specifiche tecniche approvate con decreto direttoriale del Ministero delle attività produttive del 30 marzo 2005.

4. Le modifiche alle specifiche tecniche approvate con il presente decreto sono adottate con decreto direttoriale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è immediatamente disponibile sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 14 novembre 2018

Il Ministro: DI MAIO

ALLEGATO *A*

Specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento versione 2.0.1

Termini e definizioni

Termine	Descrizione
Ufficiale Levatore	L'ufficiale giudiziario, il notaio o il segretario comunale che effettua la levata del protesto
CAdES	Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature. Tipologia di firma digitale che può essere apposta su qualsiasi tipo di file. I file firmati CAdES hanno estensione .P7M
eXtensible Markup Language (XML)	È un linguaggio derivato dall'SGML; quest'ultimo è un metalinguaggio, ossia un linguaggio che permette di definire altri linguaggi. XML viene utilizzato per definire le strutture dati invece che per descrivere come queste ultime devono essere presentate. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori (detti tags). Consente di definire marcatori personalizzati dandogli il controllo completo della struttura di un documento. Si possono definire anche gli attributi dei singoli tags. XML quindi, largamente utilizzato in Internet rappresenta lo standard "de facto" di definizione dei documenti.
XML schema	Consente di specificare la struttura ed i vincoli dei documenti XML, rendendo possibile la descrizione della grammatica dei documenti XML.

Legenda rappresentazione grafica schema

Simbologia	Descrizione
	Gli elementi che seguono a destra sono mutuamente esclusivi
	L'elemento ad esso collegato è facoltativo
	L'elemento ad esso collegato è obbligatorio
0..∞	Indica che l'elemento ha un numero minimo di occorenze (es: 0) e massimo senza alcun limite (infinito).
	Segue una rappresentazione grafica dell'elemento di sinistra della freccia
	Rappresentazione grafica di un elemento precedentemente descritto

Indice

1 Scopo e campo di applicazione del documento

Come previsto dal DM 14 novembre 2018, Art.1, comma1, questo documento fornisce le specifiche di dettaglio per la creazione della pratica di deposito elenco protesti e tratte non accettate in formato elettronico.

Per pratica di deposito in formato elettronico si intende il file XML strutturato come descritto nei seguenti paragrafi e firmato digitalmente dall'Ufficiale Levatore.

2 Pratica di deposito degli elenchi protesti

Ogni pratica di deposito degli elenchi dei protesti si compone di un file XML (estensione .xml) denominato *File Pratica*.

Ad ogni pratica viene associato un codice di 8 caratteri, denominato **codice pratica,** nella forma:

abbcddee

dove gli 8 caratteri rappresentano la data e l'ora in cui la pratica è stata costruita, nel rispetto della seguente convenzione:

a .... mese (1=gennaio, 2=febbraio, ..., 9=settembre, A=ottobre, ..., C=dicembre)
bb .... giorno (valori compresi tra 01 e 31)
c .... ora (vengono utilizzate le lettere dell' alfabeto anglosassone: A=ore 1, B=ore 2, ... , I=ore 9, J=ore 10, ... , W=ore 23, X=ore 24)
dd .... minuto (valori compresi tra 00 e 59)
ee .... secondo (valori compresi tra 00 e 59)

Facendo un esempio, il codice per una pratica preparata il *12 novembre alle ore 16 28' 37"* è:

B12P2837

Il nome del *File Pratica* coincide con gli 8 caratteri del **codice pratica**.

Il *File Pratica* deve essere firmato digitalmente dall'Ufficiale Levatore che effettua la levata del protesto nel formato CAdES. Quindi seguendo l'esempio fatto in precedenza, il nome del file che compone una pratica preparata il *12 novembre alle ore 16 28' 37"* è:

B12P2837.XML.P7M

3 Struttura del file Pratica

Il *File Pratica* è un file XML contenente le informazioni di dettaglio inerenti il documento che si desidera depositare conforme allo schema XSD inserito in appendice A.

Il *File Pratica* è composto dalle seguenti sezioni:

- *RecordTesta*
- *RecordDati*

3.1 Sezione RecordTesta

La sezione *RecordTesta* contiene le informazioni che individuano l'ufficiale levatore, la tipologia di pratica, la versione software utilizzato per la compilazione.
Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono la sezione *RecordTesta*:

I campi che compongono il *RecordTesta* sono:

- *DatiUFL (obbligatorio)*: Informazioni necessarie alla Camera di Commercio per identificare un Ufficiale Levatore, è composto dalle seguenti informazioni:
  - *CodProvincia (obbligatorio)*: Provincia dove tutti i protesti dell'elenco sono stati levati
  - *Tipo (obbligatorio)*: Tipologia di ufficiale levatore e può essere valorizzato come segue:
    - "N": Notaio
    - "G": Ufficiale Giudiziario
    - "C": Segretario Comunale
    - "A": Assistente Ufficiale Giudiziario
    - "B": Banca d'Italia
  - *Progressivo (obbligatorio)*: Numero assegnato dalla Camera di Commercio all'Ufficiale Levatore preposto alla trasmissione dell'elenco.
  - *Cognome (obbligatorio)*: Cognome dell'Ufficiale Levatore preposto alla trasmissione dell'elenco.
  - *Nome (obbligatorio)*: Nome dell'Ufficiale Levatore preposto alla trasmissione dell'elenco.
  - *CodiceFiscale (obbligatorio):* Codice fiscale dell'Ufficiale Levatore
- *Nomefile (obbligatorio)*: Nome del file pratica (ad esempio B12P2837.XML.P7M)
- *TipoSoftware (obbligatorio):* Codice che identifica la procedura software utilizzata per la compilazione della pratica
- *VersioneSoftware (obbligatorio):* Codice che identifica la versione della procedura software utilizzata per la compilazione della pratica;
- *VersioneTracciato (obbligatorio):* Codice che identifica la versione del tracciato ufficiale definito dal Decreto Ministeriale; In questa versione delle specifiche deve valere "200-682"
- PEC *(obbligatorio): Indirizzo* PEC dell'adempimento per l'invio di qualsiasi comunicazione o provvedimento relativo al procedimento.
- *TipoElenco (obbligatorio):*
  - "E": Elenco protesti (Assegni, Cambiali, Tratte Accettate)
  - "N": Elenco Tratte Non Accettate
- *NumOccorrenze (obbligatorio):* Numero protesti presenti nell'elenco

3.2 Sezione RecordDati

La sezione *RecordDati* contiene la lista dei campi *Protesto* che compongono l'elenco.

Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *RecordDati*:

Ogni campo *Protesto* contiene le seguenti sezioni:

- *DatiRichiedente (obbligatorio)*
- *DatiProtesto (obbligatorio)*
- *Soggetto (obbligatorio)*

3.2.1 Sezione DatiRichiedente

Il campo *DatiRichiedente* contiene i dati del richiedente il protesto.

Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *DatiRichiedente*

I campi che compongono *DatiRiechiedente* sono:

- *Denominazione (obbligatorio):* denominazione del richiedente
- *CodiceFiscale (facoltativo):* Codice fiscale di 11 o 16 caratteri formalmente valido (checkdigit corretto in base all'algoritmo di Agenzia delle Entrate) del richiedente;
- *Domicilio (facoltativo):* domicilio del richiedente. Vedi par. "Sezione Domicilio"

3.2.1.1 Sezione Domicilio

Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *Domicilio:*

I campi che compongono "*Domicilio*" sono:

- A scelta uno dei seguenti campi: *Italia, Estero (obbligatorio)* (vedi descrizioni seguenti)
- *Indirizzo (obbligatorio):* è l'indirizzo del richiedente
- *Civico (facoltativo):* è il civico del richiedente

Italia

- *CodProvincia (obbligatorio):* Il codice provincia esistente in tabella PRV
- *CodCom (obbligatorio):* Il codice comune esistente in tabella COM

Estero

- *CodStato (obbligatorio):* Il codice stato esistente in tabella STA
- *Luogo (obbligatorio):* Città del domicilio estero del richiedente

3.2.2 Sezione DatiProtesto

Il campo *DatiProtesto* contiene i dati non anagrafici del protesto.

Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *DatiProtesto:*

I campi che compongono *DatiProtesto* sono:

- *NumRepertorio (obbligatorio):* Identifica univocamente ed in maniera assoluta il protesto levato dall'ufficiale levatore.
- *SglProvLev (obbligatorio):* Provincia in cui è stata effettuata la levata del protesto esistente in tabella PRV
- *CodComLev (obbligatorio):* Comune in cui è stato levato il protesto esistente in tabella COM
- *DtEmissione (obbligatorio):* Data emissione del titolo di credito.

- *Dtlev (obbligatorio):* Data di levata del titolo di credito.
- *TipoEffetto (obbligatorio):* Tipologia del titolo di credito. Vedi par. “Sezione TipoEffetto”
- *CodValuta (obbligatorio):* Codice valuta esistente in tabella VAL
- *ValutaEstera (facoltativo):* valorizzata solo se *CodValuta* non è la valuta corrente (vedi descrizioni seguenti)
- *ImportoNomEuro (obbligatorio):* Importo del titolo di credito espresso in Euro.
- *NoteEffetto (facoltativo):* Contiene eventuali note aggiuntive

ValutaEstera

- *ImportoNom (obbligatorio):* Importo nominale del titolo espresso in valuta non “Euro”

3.2.2.1 Sezione TipoEffetto

Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *TipoEffetto:*

I campi che compongono "*TipoEffetto*" sono:

- A scelta uno dei seguenti campi: *Assegno, Cambiale, Tratta, TNA (obbligatorio)* (vedi descrizioni seguenti)

Assegno

- *ScadVista (obbligatorio):* Contiene il valore "V" ed indica una scadenza a vista
- *CodNoPag (obbligatorio):* Codice motivo mancato pagamento dell'assegno

Cambiale – Tratta - TNA

- A scelta uno dei seguenti campi: *ScadVista, DtScadTitolo (obbligatorio)* di seguito descritti:
  - *ScadVista:* Contiene il valore "V" ed indica una scadenza a vista
  - *DtScadTitolo:* Data di scadenza dell'effetto cambiario
- *CodNoPag (obbligatorio):* Il codice motivo mancato pagamento dell'effetto cambiario

3.2.3 Sezione Soggetto

Il campo *Soggetto* contiene i dati del soggetto protestato, può essere ripetuto dato che possono esserci più soggetti per ogni protesto.

Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *Soggetto:*

I campi che compongono "*Soggetto*" sono:

- A scelta uno dei seguenti campi: *SoggettoF, SoggettoG (obbligatorio)* (vedi descrizioni seguenti)
- *Domicilio (facoltativo):* Domicilio del protestato. Vedi par. "Sezione Domicilio"

3.2.3.1 Sezione SoggettoF

Il campo *SoggettoF* contiene i dati del soggetto se è una persona fisica.
Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *SoggettoF:*

I campi che compongono *SoggettoF* sono:

- *CodSesso (facoltativo):* Codice sesso del protestato. (Può valere "M" – maschio o "F" – femmina.)
- *Cognome (obbligatorio):* Cognome del protestato
- *Nome (obbligatorio):* Nome del protestato
- *CodiceFiscale (facoltativo):* Codice fiscale di 16 caratteri formalmente valido (checkdigit corretto in base all'algoritmo di Agenzia delle Entrate) del soggetto protestato;
- *DatiNascita (facoltativo):* Dati di nascita del protestato. Vedi par. "Sezione Dati Nascita"

CodiceFiscale

- A scelta uno dei seguenti campi:
    - *CodiceFiscaleValido (obbligatorio):* Codice fiscale formalmente valido del soggetto protestato;
    - *CodiceFiscaleNonValido (obbligatorio):* Vedi descrizioni seguenti.

CodiceFiscaleNonValido

- *CodiceFiscaleNonValidoCheck (obbligatorio):* Valore "S" che certifica l'assunzione di responsabilità dell'Ufficiale Levatore per l'inserimento di un codice fiscale formalmente non corretto ma conforme a quanto indicato nel titolo;
- *CodiceFiscaleNonValido (obbligatorio):* Codice fiscale non valido del soggetto protestato.

3.2.3.1.1 Sezione Dati Nascita

Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *DatiNascita:*

I campi che compongono *DatiNascita* sono:

- *DataNascita (obbligatorio):* Data di nascita del soggetto protestato
- A scelta uno dei seguenti campi: *Italia, Estero (obbligatorio)* (vedi descrizioni seguenti)

Italia

- *CodProvincia (obbligatorio):* Codice provincia esistente in tabella PRV
- *CodCom (obbligatorio):* Codice comune esistente in tabella COM

Estero

- *CodStato (obbligatorio):* Codice stato esistente in tabella STA
- *Luogo (obbligatorio):* Città di nascita estera

3.2.3.2 Sezione SoggettoG

Il campo *SoggettoG* contiene i dati del soggetto se è una persona giuridica.
Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *SoggettoG:*

I campi che compongono *SoggettoG* sono:

- *Denominazione (obbligatorio):* Denominazione del soggetto protestato
- *CodiceFiscale (facoltativo):* Codice fiscale del protestato (vedi descrizioni seguenti)

CodiceFiscale

- A scelta uno dei seguenti campi:
    - *CodiceFiscaleValido (obbligatorio):* Codice fiscale formalmente valido del soggetto protestato;
    - *CodiceFiscaleNonValido (obbligatorio)* (vedi descrizioni seguenti).

CodiceFiscaleNonValido

- *CodiceFiscaleNonValidoCheck (obbligatorio):* Valore "S" che certifica l'assunzione di responsabilità dell'Ufficiale Levatore per l'inserimento di un codice fiscale formalmente non corretto;
- *CodiceFiscaleNonValido (obbligatorio):* Codice fiscale non valido del soggetto protestato.

3.2.3.3 Sezione Domicilio

Di seguito viene rappresentata in forma grafica la struttura dei campi che compongono il campo *Domicilio:*

I campi che compongono *Domicilio* sono:

- A scelta uno dei seguenti campi: *Italia, Estero (obbligatorio)* (vedi descrizioni seguenti)
- *Indirizzo (obbligatorio):* Indirizzo del protestato
- *Civico (facoltativo):* Civico del protestato

Italia

- *CodProvincia (obbligatorio):* Codice provincia esistente in tabella PRV
- *CodCom (obbligatorio):* Codice comune esistente in tabella COM

Estero

- *CodStato (obbligatorio):* Codice stato esistente in tabella STA
- *Luogo (obbligatorio):* Città del domicilio estero del protestato

4 Decodifiche

La definizione del tracciato e dei dati di dettaglio delle tabelle di decodifica degli stati (STA), delle province (PRV), dei comuni (COM) e delle valute (VAL) citati nel capitolo 3, sono definiti e periodicamente aggiornati dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite la pubblicazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati all'alimentazione del registro delle imprese.

5 Controlli formali e applicativi

L'accettazione di un file pratica da parte delle Camere di Commercio è sottoposta a due tipologie di controlli:

1. controlli formali imposti dallo schema XSD riportato in appendice A
2. controlli necessari a garantire l'integrità del contenuto della pratica stessa.

In merito al punto 1, si veda quanto riportato in Appendice A per un approfondimento.

In merito al punto 2, si riportano di seguito le regole da rispettare nella preparazione del *File Pratica* al fine di superare tutti i controlli previsti.

- **REGOLA 1: Caratteri consentiti**

  I caratteri utilizzabili nel contenuto dei tag sono i seguenti: da esadecimale 20 a esadecimale 5A compresi.

  Esclusivamente per il contenuto del tag "Mail", si adotta la specifica RFC 5322 e quindi si accettano anche caratteri contenuti nel range da esadecimale 5E a 7E compresi, ad esclusione comunque del carattere esadecimale 7C.

- **REGOLA 2: riconoscimento Ufficiale Levatore**

  Nella sezione *"DatiUFL"*, i campi *"CodiceFiscale"*, *"CodProvincia"*, *"Tipo"* e *"Progressivo"* relativi all'ufficiale levatore devono coincidere con le relative informazioni dichiarate alla Camera di Commercio competente per la provincia indicata nel campo *"CodProvincia"*.

Il codice fiscale del firmatario del *File Pratica* deve coincidere con il codice fiscale dell'Ufficiale Levatore, o suo delegato ai sensi della normativa vigente (es. notaio coadiutore), dichiarato alla Camera di Commercio competente per la provincia indicata nel campo *"CodProvincia"*.

- **REGOLA 3: Formato Codice Fiscale**

  Ad eccezione di quanto indicato alla **REGOLA 5,** in tutti i casi di valorizzazione di un campo *Codice Fiscale*, il valore inserito dovrà superare le regole di validazione previste da Agenzia delle Entrate in merito al codice di controllo.

- **REGOLA 4: Obbligatorietà codice fiscale e data e luogo di nascita**

  In caso di assegno: le uniche causali di protesto per le quali non è obbligatorio il codice fiscale sono:

  13, 15, 16 - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE, ART.1, L.386/90 - FIRMA SCONOSCIUTA 37 - ASSEGNO IRREGOLARE - ASSEGNO SMARRITO/RUBATO - FIRMA NON DEL CORRENTISTA

  In caso di cambiale emessa dopo il 29/12/2002: fra i dati identificativi del protestato dovranno essere popolati almeno:
  - Per persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita ovvero nome, cognome e CF;
  - Per persona giuridica: denominazione e CF

In caso di cambiale emessa prima del 29/12/2002: fra i dati identificativi del protestato dovranno essere popolati almeno il nome e il cognome

Si veda **REGOLA 5 E 6** per le regole di popolamento della struttura "Codice Fiscale".

- **REGOLA 5: Coerenza anagrafica soggetto protestato nella cambiale**

  In caso sia valorizzato il campo "CodiceFiscaleValido":

  i. il valore del campo "CodiceFiscaleValido" DEVE rispettare le regole di coerenza di Agenzia delle Entrate previste per i CF (codice di controllo e congruenza con i dati anagrafici del soggetto, laddove presenti)

  ii. la sezione "CodiceFiscaleNonValido" NON DEVE essere valorizzata

  In caso sia valorizzato il campo "CodiceFiscaleNonValido":

  i. il valore del campo "CodiceFiscaleNonValido" NON DEVE rispettare le regole di coerenza di Agenzia delle Entrate previste per i CF (codice di controllo e congruenza con i dati anagrafici del soggetto, laddove presenti)

  ii. il campo "CodiceFiscaleNonValidoCheck" DEVE essere valorizzato

  iii. il campo "CodiceFiscaleValido" NON DEVE essere valorizzato

- **REGOLA 6: Coerenza anagrafica soggetto protestato nell'assegno**

  In caso sia valorizzato il campo "CodiceFiscaleValido":

  iii. il valore del campo "CodiceFiscaleValido" DEVE avere il carattere di controllo corretto

  Il campo "CodiceFiscaleNonValido" NON DEVE mai essere valorizzato

- **REGOLA 7: Corrispondenza numero occorrenze con numero protesti**

  Nella sezione *"RecordTesta"* il valore indicato nel campo *"NumOccorrenze"* deve coincidere con il numero delle sezioni "*Protesto*" inserite nel *File Pratica*.

- **REGOLA 8: Coerenza provincia di levata**

  In tutte le sezioni *"Protesto"*, la provincia di levata dichiarata nel campo "*SglProvLev*" deve coincidere con la provincia di riferimento dell'Ufficiale Levatore dichiarata nel campo "*CodProvincia*" della sezione *"DatiUFL"*.

- **REGOLA 9: Coerenza date di emissione, scadenza e levata**

  Nella sezione *"DatiProtesto"*, la valorizzazione della data di emissione (campo *"DtEmissione"*), della data di scadenza (campo *"DtScadTitolo"* delle sezioni *"Cambiale"*, *"Tratta"* o *"TNA"*) e la data di levata (campo *"DtLev"*) del protesto deve riflettere il fatto che l'emissione del titolo avviene prime della scadenza che avviene prima della levata.

- **REGOLA 10: Coerenza tipo elenco e tipo effetto**

  Per l'invio di elenchi di tratte non accettate, (campo *"TipoElenco"* della sezione *"RecordTesta"* valorizzato a 'N') tutte le sezioni *"DatiProtesto"* devono contenere il campo *"TipoEffetto"* pari a "TNA".

  Per l'invio di elenchi con altre tipologie di effetto, (campo *"TipoElenco"* della sezione *"RecordTesta"* valorizzato a 'E') tutte le sezioni *"DatiProtesto"* non devono contenere il campo *"TipoEffetto"* valorizzato a "TNA".

- **REGOLA 11: Coerenza codice stato e codice valuta**

  In tutte le sezioni che contengo la sottosezione *"Estero"*, il campo *"CodStato"* non può mai essere valorizzato con la codifica "I". Nel caso di localizzazioni in Italia deve essere valorizzata l'apposita sezione *"Italia"*.

  Nella sezione *"DatiProtesto"*, se il campo *"CodValuta"* è valorizzato con "EU" (euro) il campo *"ValutaEstera"* non deve essere valorizzato.

- **CONTROLLO 12: PEC**

  Nella sezione *"RecordTesta"*, l'indirizzo PEC dichiarato nel campo *"PEC"* deve essere formalmente corretto e il dominio dell'indirizzo deve essere un dominio di PEC valido.

6 Appendice

6.1 Appendice A

Lo schema XSD che rappresenta il tracciato di deposito ufficiale della pratica protesti è riportato nel riquadro seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.infocamere.it/protesti"
  targetNamespace="http://www.infocamere.it/protesti" version="2.0.0"
  elementFormDefault="qualified" blockDefault="#all" finalDefault="#all"
  xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning" vc:minVersion="1.1">

  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="it">Definizione Modulo_elenco_protesti</xs:documentation>
    <xs:documentation>01 marzo 2018</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <!--
      struttura del modulo
      -->
  <xs:element name="ModuloElencoProtesti" type="typeModuloElencoProtesti"/>
  <xs:complexType name="typeModuloElencoProtesti" mixed="false">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="RecordTesta" type="typeRecordTesta"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="RecordDati" type="typeRecordDati"/>
    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="typeRecordTesta">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DatiUFL" type="typeDatiUFL"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="NomeFile" type="typeStringL80O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TipoSoftware" type="typeStringL12O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="VersioneSoftware" type="typeStringL3O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="VersioneTracciato" type="typeStringL12O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="PEC" type="typeStringMailL80O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TipoElenco" type="typeTipoElenco"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="NumOccorrenze" type="typeNumericoL5"/>
    </xs:sequence>

  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="typeDatiUFL">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodProvincia" type="typeStringL2O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Tipo" type="typeTipoUFL"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Progressivo" type="typeNumericoL3"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Cognome" type="typeStringL80O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Nome" type="typeStringL80O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodiceFiscale" type="typeCf16"/>
    </xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeRecordDati">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Protesto" type="typeProtesto"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeProtesto">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DatiRichiedente"
      type="typeDatiRichiedente"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DatiProtesto" type="typeDatiProtesto"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" name="Soggetto" type="typeSoggetto"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeDatiRichiedente">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Denominazione" type="typeStringL305O"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CodiceFiscale" type="typeCf1611"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Domicilio" type="typeDomicilio"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeDatiProtesto">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="NumRepertorio" type="typeStringL20O"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SglProvLev" type="typeStringL2O"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodComLev" type="typeStringComL3"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DtEmissione" type="typeData"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DtLev" type="typeData"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TipoEffetto" type="typeTipoEffetto"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodValuta" type="typeStringL3O"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="ValutaEstera" type="typeValutaEstera"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ImportoNomEuro" type="typeImporto"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="NoteEffetto" type="typeStringL80"
    />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeValutaEstera">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ImportoNom" type="typeImporto"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeSoggetto">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SoggettoF" type="typeSoggettoF"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="SoggettoG" type="typeSoggettoG"/>
    </xs:choice>
```

```
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Domicilio" type="typeDomicilio"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeSoggettoF">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CodSesso" type="typeCodSesso"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Cognome" type="typeStringL80O"/>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Nome" type="typeStringL80O"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CodiceFiscale" type="typeCodiceFiscale16"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="DatiNascita" type="typeNascita"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeSoggettoG">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Denominazione" type="typeStringL305O"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CodiceFiscale" type="typeCodiceFiscale11"
    />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeCodiceFiscale16">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodiceFiscaleValido" type="typeCf16"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodiceFiscaleNonValido"
        type="typeCodiceFiscaleNonValido"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeCodiceFiscale11">
  <xs:sequence>
    <xs:choice>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodiceFiscaleValido" type="typeCf11"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodiceFiscaleNonValido"
        type="typeCodiceFiscaleNonValido"/>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeCodiceFiscaleNonValido">
  <xs:sequence>
    <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodiceFiscaleNonValidoCheck"
      type="typeStringL1"/>
    <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="CodiceFiscaleNonValido"
      type="typeStringL20"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="typeDomicilio">
  <xs:sequence>
```

```
      <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Italia" type="typeItalia"/>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Estero" type="typeEstero"/>
      </xs:choice>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Indirizzo" type="typeStringL69O"/>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Civico" type="typeStringL10"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="typeItalia">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodProvincia" type="typeStringL2O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodCom" type="typeStringComL3"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="typeEstero">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodStato" type="typeStringL3O"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Luogo" type="typeStringL80O"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="typeTipoEffetto">
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Assegno" type="typeTitoloA"/>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Cambiale" type="typeTitoloCT"/>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Tratta" type="typeTitoloCT"/>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="TNA" type="typeTitoloCT"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="typeTitoloA">
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ScadVista" type="typeVista"/>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodNoPag" type="typeCodNoPagA"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="typeTitoloCT">
    <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xs:choice>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="ScadVista" type="typeVista"/>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DtScadTitolo" type="typeData"/>
      </xs:choice>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="CodNoPag" type="typeCodNoPagCT"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:simpleType name="typeData">
    <xs:restriction base="xs:date">
```

```
      <xs:pattern value="[0-9]{4}-[0-9]{2}-[0-9]{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeVista">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="V"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeImporto">
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="17"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
      <xs:maxInclusive value="999999999999999.99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeNumericoL5">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeNumericoL3">
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeStringComL3">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:complexType name="typeNascita">
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="DataNascita" type="typeData"/>
      <xs:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Italia" type="typeItalia"/>
        <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Estero" type="typeEstero"/>
      </xs:choice>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  <xs:simpleType name="typeStringL1">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="S"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="typeStringL3O">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="3"/>
    <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="typeStringL10">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="10"/>
    <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="typeStringL12O">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="12"/>
    <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="typeStringL20">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
    <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="typeStringL20O">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
    <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="typeStringL69O">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="69"/>
    <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="typeStringL80">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="80"/>
    <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
  <xs:simpleType name="typeStringL80O">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
      <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeStringMailL80O">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="80"/>
      <xs:pattern
        value="[\-!#$%&amp;'*+/0-9=?A-Z^_a-z{|}~](\.?[\-!#$%&amp;'*+/0-9=?A-Z^_a-z{|}~])*@[a-zA-Z0-9](-
?[a-zA-Z0-9])*(\.[a-zA-Z0-9](-?[a-zA-Z0-9])*)+"
      />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeStringL305O">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="305"/>
      <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeCf16">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern
        value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[ABCDEHLMPRST]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-
9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}"
      />
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeCf11">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeCf1611">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:pattern
        value="[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[ABCDEHLMPRST]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-
9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}"/>
      <xs:pattern value="[0-9]{11}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeTipoElenco">
    <xs:restriction base="xs:string">
```

```
      <xs:enumeration value="E"/>
      <xs:enumeration value="N"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeTipoUFL">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="N"/>
      <xs:enumeration value="G"/>
      <xs:enumeration value="C"/>
      <xs:enumeration value="A"/>
      <xs:enumeration value="B"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeCodNoPagA">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="A10"/>
      <xs:enumeration value="A11"/>
      <xs:enumeration value="A12"/>
      <xs:enumeration value="A13"/>
      <xs:enumeration value="A14"/>
      <xs:enumeration value="A15"/>
      <xs:enumeration value="A16"/>
      <xs:enumeration value="A17"/>
      <xs:enumeration value="A20"/>
      <xs:enumeration value="A21"/>
      <xs:enumeration value="A22"/>
      <xs:enumeration value="A30"/>
      <xs:enumeration value="A31"/>
      <xs:enumeration value="A32"/>
      <xs:enumeration value="A33"/>
      <xs:enumeration value="A34"/>
      <xs:enumeration value="A35"/>
      <xs:enumeration value="A36"/>
      <xs:enumeration value="A37"/>
      <xs:enumeration value="A40"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>

  <xs:simpleType name="typeCodNoPagCT">
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="CA1"/>
      <xs:enumeration value="CA2"/>
      <xs:enumeration value="CA3"/>
      <xs:enumeration value="CB1"/>
      <xs:enumeration value="CC1"/>
      <xs:enumeration value="CD1"/>
      <xs:enumeration value="CD2"/>
      <xs:enumeration value="CD3"/>
      <xs:enumeration value="CE1"/>
      <xs:enumeration value="CE2"/>
      <xs:enumeration value="CE3"/>
```

```
        <xs:enumeration value="CE4"/>
        <xs:enumeration value="CE5"/>
        <xs:enumeration value="CF1"/>
        <xs:enumeration value="CG1"/>
        <xs:enumeration value="CG2"/>
        <xs:enumeration value="CH1"/>
        <xs:enumeration value="CI1"/>
        <xs:enumeration value="CL1"/>
        <xs:enumeration value="CM1"/>
        <xs:enumeration value="CM2"/>
        <xs:enumeration value="CM3"/>
        <xs:enumeration value="CN1"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="typeStringL2O">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:maxLength value="2"/>
        <xs:pattern value="[ -Z\r\n_]*"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

    <xs:simpleType name="typeCodSesso">
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="F"/>
        <xs:enumeration value="M"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>

</xs:schema>
```


18A07480

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

DECRETO 14 novembre 2018.

Approvazione dello stralcio del piano degli interventi limitatamente alla «Pista da sci di interesse agonistico Lino Lacedelli in località Cinque Torri», nell'ambito della realizzazione del progetto sportivo dei Campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021.

IL COMMISSARIO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPORTIVO
DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO - CORTINA 2021

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 ottobre 2017 con il quale, ai sensi dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, è stato nominato Commissario con poteri di impulso, di coordinamento e di monitoraggio nei confronti dei soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione delle azioni, delle iniziative e delle opere finalizzate alla realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021;

Visto l'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, a termini del quale il Commissario, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, nel limite delle risorse finanziarie indicate dal suddetto comma 12, predispone il piano degli inter-

venti, indicato al comma 1 del citato articolo, contenente la descrizione di ogni singolo intervento, la durata e le stime di costo;

Visto il Piano degli interventi per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, inviato in data 14 dicembre 2017, ai sensi del citato art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per il successivo invio alle competenti commissioni parlamentari;

Considerato che il piano è suddiviso in quattro livelli di interventi, quali:

livello 1: infrastrutture di gara e opere connesse indispensabili per la riuscita ottimale del progetto sportivo;

livello 2: infrastrutture di gara e opere complementari;

livello 3: infrastrutture complementari ai campionati del mondo che avranno una stretta ricaduta sul territorio e sulla comunità locale, in termini di ottimizzazione dei servizi per la cittadinanza e per lo sviluppo sostenibile del turismo;

livello 4: attività ricognitiva di studio finalizzata all'approvazione di studi di fattibilità;

Visto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 61 del decreto-legge n. 50/2017, all'esito della conferenza dei sevizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto e che detto decreto «sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento; può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale»;

Visto in particolare, l'ultimo capoverso dell'art. 4 del predetto decreto-legge n. 50/2017, il quale prevede che qualora il decreto commissariale che approva il piano degli interventi costituisca adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, ove sussista l'assenso della regione espresso in sede di conferenza, lo stesso decreto commissariale è trasmesso al Sindaco che lo sottopone all'approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta utile;

Dato atto che, ai sensi del suddetto comma 4, il decreto commissariale di approvazione degli interventi e di ogni sua modifica o integrazione «è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del comitato organizzatore»;

Considerato che, il giorno 31 luglio 2018 alle ore 14,00, presso la sala consiliare del Comune di Cortina d'Ampezzo, alla presenza del sottoscritto commissario, che ha svolto le funzioni di Presidente della conferenza, si sono riuniti i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti invitati alla conferenza di servizi, convocata in data 18 luglio 2018, con nota protocollo n. 314, come asseverato nel verbale in allegato;

Considerato che, nell'ambito della conferenza di servizi e nei giorni a seguire, sono stati acquisiti i pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, agli atti del procedimento;

Considerato che nell'ambito della conferenza di servizi del 31 luglio 2018, si è convenuto, preso atto della dilazione temporale dell'emissione dei pareri di competenza di ciascuna amministrazione, in ragione della complessità dei singoli *iter* tecnico - amministrativi previsti per ogni intervento, di procedere ad adottare per ciascuno dei medesimi interventi, corrispondenti decreti di determinazione conclusiva della conferenza;

Visto il decreto commissariale di determinazione conclusiva, prot. n. 448 in data 14 novembre 2018, della sopra specificata conferenza di servizi decisoria limitatamente all'intervento della pista da sci di interesse agonistico «Lino Lacedelli» in località Cinque Torri, ricompreso nel piano degli interventi:

Visto in particolare l'art. 1 del predetto decreto commissariale, con il quale è dichiarata positivamente conclusa la conferenza dei servizi del 31 luglio 2018 sulla base delle risultanze del verbale e dei pareri favorevoli e favorevoli con prescrizioni, parimenti allegati, limitatamente all'intervento della pista da sci di interesse agonistico «Lino Lacedelli» in località Cinque Torri;

Considerato che il presente decreto commissariale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico comunale, per la quale la regione, in sede di conferenza dei servizi del 31 luglio 2018, ha espresso il proprio assenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 61, comma 4 del decreto-legge 50/2017;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della positiva conclusione della conferenza dei servizi del giorno 31 luglio 2018, nei termini indicati nelle premesse, è approvato lo stralcio del piano degli interventi limitatamente all'intervento della pista da sci di interesse agonistico «Lino Lacedelli» in località Cinque Torri.

Art. 2.

È dichiarata la pubblica utilità e l'urgenza dell'intervento di cui all'art. 1, qualificato come di preminente interesse nazionale. Lo stesso è inserito automaticamente nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi, come previsto dall'art. 61, comma 4 e 7, del decreto-legge 50/2017.

Art. 3.

Il presente decreto, secondo quanto stabilito dall'art. 61 comma 4 del decreto-legge n. 50/2017, sostituisce a tutti gli effetti ogni ulteriore parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 4.

Il presente decreto, secondo quanto stabilito dall'art. 61 comma 4 del decreto-legge n. 50/2017, costituisce, atteso l'assenso della regione espresso in sede di conferenza dei servizi del 31 luglio 2018, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al Sindaco per l'approvazione da parte del Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'autorità politica di Governo con delega allo sport e del comitato organizzatore.

Roma, 14 novembre 2018

Il Commissario: SANT'ANDREA

18A07492

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ENNA «KORE»

DECRETO 16 novembre 2018.

Modifiche dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2005, n. 116, con il quale è stata istituita la Libera Università della Sicilia Centrale Kore con sede in Enna ed è stato approvato il relativo statuto;

Viste le successive modifiche statutarie, intervenute con propri decreti n. 50 del 12 giugno 2008, n. 156 del 16 luglio 2010, n. 170 del 10 ottobre 2011 e, in ultimo, n. 21 del 22 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 dell'8 marzo 2016;

Vista la proposta di modifiche al vigente Statuto, approvata all'unanimità il 30 giugno 2018 dal Consiglio di amministrazione dell'Università e trasmessa, via pec del 4 luglio 2018, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota prot. n. 10716 del 31 agosto 2018, pervenuta via pec in pari data, a cura del direttore generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del M.I.U.R., acquisita nello stesso giorno al protocollo di Ateneo al n. 15466;

Dato atto che con la predetta nota 10716/2018 sono state formulate, a norma del citato art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, alcune osservazioni, nonché richiesta un'integrazione documentale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, con conseguente estensione di ulteriori trenta giorni del termine di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Richiamata la deliberazione n. 43 del 26 settembre 2018 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Università — rilevando che nel testo sottoposto al controllo di legittimità e di merito risultano già presenti talune delle previsioni che il Ministero chiede di aggiungere e che inoltre le altre osservazioni e i suggerimenti non riguardano specificamente gli atenei non statali — ha confermato alla unanimità la deliberazione adottata il 30 giugno 2018;

Richiamata la nota dell'Università prot. n. 17811/18 del 28 settembre 2018, con la quale è stata trasmessa al Ministero la documentazione richiesta e sono state contestualmente comunicate le decisioni del Consiglio di amministrazione in ordine alle osservazioni;

Dato atto che alcun riscontro è pervenuto nei termini dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato pertanto concluso il procedimento amministrativo per l'adozione dello Statuto contenente le modifiche introdotte;

Vista la deliberazione unanime del Consiglio di amministrazione n. 48 del 15 novembre 2018 che autorizza il presidente dell'Università ad emanare il nuovo Statuto ed a provvedere altresì alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ritenuta la propria competenza;

Decreta:

1. È emanato — nel testo modificato come da premesse, che viene allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale — il nuovo Statuto di autonomia della Libera Università degli Studi di Enna «Kore».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Enna, 16 novembre 2018

Il presidente: SALERNO

ALLEGATO

STATUTO DI AUTONOMIA
DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA «KORE»

Art. 1.

Istituzione

1. La Libera Università degli studi di Enna «Kore», in breve «Università Kore di Enna» o «UKE», legalmente riconosciuta con decreto del Ministro dell'istruzione e dell'università 5 maggio 2005 n. 116, è dotata di personalità giuridica, con autonomia statutaria, scientifica, didattica, organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 29 luglio 1991, n. 243.

2. La Libera Università degli studi di Enna «Kore» appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, punto 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo. L'autonomia è disciplinata da appositi regolamenti approvati ai sensi della vigente normativa.

3. Lo status di Libera Università può essere modificato soltanto con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica del Consiglio dei garanti.

4. Costituiscono denominazioni ufficiali dell'UKE l'originaria intitolazione «Libera Università della Sicilia centrale Kore di Enna» e, nelle relazioni internazionali, ove necessario, l'espressione inglese «Kore University of Enna».

5. Il Logo della Libera Università è allegato al presente statuto e ne fa parte integrante. Esso riporta l'immagine della divinità greca Kore contornata dalla scritta in latino «Studiorum Universitas Hennae» e dalla dizione in piccolo «Libera Università Kore Enna» a sua volta sormontata dalle dodici stelle della bandiera dell'Unione europea.

Art. 2.

Sede

1. La sede dell'UKE e dei suoi organi centrali è nella città di Enna. L'UKE può inoltre istituire ed attivare facoltà e corsi, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni vigenti, anche in località diverse dalla propria sede centrale.

2. L'individuazione della città di Enna quale sede centrale non è soggetta a modifiche statutarie, se non con deliberazione unanime dei componenti in carica del Consiglio dei garanti. Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Ateneo, attività di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali.

Art. 3.

Missione e finalità e garanzie

1. L'UKE è istituita con lo scopo di rendere effettivi e concreti la cooperazione internazionale e il rapporto tra le storie, le culture, il patrimonio scientifico delle diverse sponde del bacino del Mediterraneo, da una parte, e la ricerca e la formazione universitaria, dall'altra. In particolare, all'UKE è assegnato il compito di implementare questo rapporto e di finalizzarlo allo sviluppo sociale, economico e scientifico dei singoli cittadini e delle popolazioni, intervenendo specificamente nei segmenti dell'alta formazione delle nuove generazioni, della formazione di eccellenza, della formazione continua e della formazione a distanza anche mediante procedure e tecniche di e-learning.

2. Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'UKE, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al perseguimento della missione ed al raggiungimento dei fini istituzionali.

3. L'UKE nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948.

4. L'Università si dota di un proprio Codice etico, approvato dal Consiglio dei garanti, e di un Comitato etico eletto dallo stesso Consiglio. Il Comitato etico esplica anche le funzioni di garanzia per le pari opportunità, con il compito di prevenire i rischi di discriminazioni direttamente o indirettamente legate al genere, alle disabilità, all'età, alle razze, alle etnie, alle lingue ed alle culture, agli orientamenti sessuali, religiosi e politici. La composizione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. L'inosservanza di norme contenute nel Codice etico conseguente alla condotta volontaria, anche omissiva, comporta l'applicazione di sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, fino alla sospensione dall'Ufficio e dallo stipendio per i comportamenti più gravi, lesivi del prestigio e del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo.

5. L'Università rilascia i seguenti titoli di primo e di secondo livello:

5.1. laurea (L);

5.2. laurea specialistica o magistrale (LS - LM);

5.3. diploma di specializzazione (DS);

5.4. dottorato di ricerca (DR).

6. L'UKE può istituire altresì ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università e può attivare, disciplinandoli nel regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o della laurea specialistica o magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello.

7. L'UKE fornisce il proprio qualificato apporto, oltre che alla ricerca scientifica di base, anche allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa.

8. L'UKE cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali e di sostegno alla imprenditorialità degli studenti e/o dei laureati e diplomati dell'Ateneo.

Art. 4.

Risorse finanziarie e governance

1. La Libera Università degli studi di Enna «Kore», nel rispetto delle proprie ragioni fondative, prevede un Consiglio dei garanti rappresentativo del proprio status di università libera e della propria mission.

2. Il Consiglio dei garanti assicura il perseguimento dei fini istituzionali e la governance dell'Università attraverso l'elezione del Presidente e del Rettore, tra personalità di alto profilo culturale.

3. Le fonti di finanziamento della Libera Università degli studi di Enna «Kore» sono costituite da tasse e contributi degli studenti, da redditi conseguenti a convenzioni, donazioni, legati e beni patrimoniali di sua proprietà nonché da trasferimenti dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati che, in ragione del loro apporto finanziario, possono entrare a far parte del Consiglio dei garanti complessivamente con non più di tre componenti.

4. L'Università non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'UKE, in favore di amministratori, soci, partecipanti a qualsiasi titolo. Gli eventuali utili e avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà. L'UKE è finanziata principalmente con i proventi derivanti dall'attività svolta e da contributi privati, ed è pertanto governata da un Consiglio dei garanti la cui composizione è prevalentemente privatistica.

5. I finanziatori privati, che assicurino per almeno un triennio contributi economici in favore dell'Università, divengono membri di diritto della Associazione per lo sviluppo della Libera Università Kore di Enna (ASLUK), impegnandosi a rispettare il relativo regolamento e il codice etico approvati dall'UKE.

Art. 5.

Relazioni

1. L'UKE instaura ed intrattiene in linea preferenziale relazioni culturali, didattiche e scientifiche con istituzioni pubbliche e private e con le università del Mediterraneo e di altre regioni geopolitiche. Anche a tale riguardo, promuove e sostiene lo svolgimento in lingua straniera di corsi o parti di corsi di studio.

2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'UKE intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare, società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della creazione di imprese. Può altresì promuovere consorzi o partecipare a consorzi con altre università e soggetti pubblici e privati.

Art. 6.

Organi

1. Sono organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione dell'Università:

1.1. il Consiglio dei garanti;

1.2. il Consiglio di amministrazione;

1.3. il Presidente;

1.4. il Senato accademico;

1.5. il Rettore;

1.6. il direttore generale.

Art. 7.

Consiglio dei garanti dell'Università

1. Il Consiglio dei garanti dell'Università si compone di 19 membri, elevabili fino a 24 ove si verifichino tutte le condizioni previste ai successivi punti 1.3, lettera b, e 1.4, e precisamente:

1.1. in numero di cinque espressione di soggetti pubblici e privati rappresentativi del territorio di riferimento elettivo dell'Università, del mondo della cultura e del lavoro, di cui:

a) uno della Regione Siciliana,

b) uno dell'ANCI Sicilia,

c) uno della Società di Storia Patria su indicazione della Fondazione Società Siciliana per la Storia Patria,

d) uno del Gruppo siciliano dei Cavalieri del lavoro,

e) uno del Consorzio Ennese Universitario;

1.2. in numero di quattro rappresentanti espressione della Comunità universitaria dell'UKE eletti dalle rispettive componenti con le modalità stabilite nel regolamento generale:

a) il direttore generale;

b) un rappresentante dei professori;

c) un rappresentante degli studenti;

d) un rappresentante degli alunni;

1.3. in numero massimo di tredici espressione dei sostenitori privati, di cui:

a) dieci designati, avendo cura che non siano tutti dello stesso genere, dalla Associazione per lo sviluppo della Libera Università Kore (ASLUK). I presidenti e i rettori dell'Ateneo con almeno tre mandati consecutivi, riconosciuti «emeriti» ai sensi del relativo regolamento interno, entrano a far parte di diritto del Consiglio nell'ambito della presente quota nel numero massimo di tre, individuati dal Consiglio di amministrazione uscente nei più anziani per durata complessiva dei mandati. Nelle sedute del Consiglio dei garanti i membri emeriti concorrono al numero legale soltanto quando presenti;

b) fino a tre rappresentanti designati per il singolo quadriennio dalle persone giuridiche o fisiche che, in ragione del loro apporto finanziario, concorrano significativamente al funzionamento dell'Università con contributi minimi determinati all'inizio di ogni quadriennio dal Consiglio di amministrazione;

1.4. il Presidente e il Rettore, qualora non ne facciano già parte, divengono membri di diritto del Consiglio dei garanti all'atto della rispettiva elezione da parte dello stesso Consiglio.

2. Il Consiglio dei garanti si insedia con almeno dieci componenti. Il Presidente è eletto dal Consiglio dei garanti nella seduta di insediamento. Egli assume contestualmente la presidenza e la legale rappresentanza dell'Università. Nella stessa seduta il Consiglio elegge il Rettore. Il procedimento di formazione del Consiglio è avviato, almeno quarantacinque e non oltre sessanta giorni prima della scadenza prevista, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione in carica ed è gestito dallo stesso Consiglio di amministrazione nella composizione straordinaria senza la presenza del Presidente e del Rettore. Il Vice Presidente indice le elezioni, richiede le designazioni e le proposte, ove previste, e convoca e presiede la prima seduta di insediamento fino all'elezione del nuovo presidente. Nel caso di mancata proposta di una o più terne nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio di amministrazione, nella composizione straordinaria di cui sopra, provvede all'integrazione della componente mancante con personalità di riconosciuto prestigio.

3. I cinque membri di cui al punto 1.1 sono individuati, sulla base di altrettante terne, dal Consiglio di amministrazione uscente, che si riunisce a tal fine senza la presenza del Presidente e del Rettore uscenti e pertanto su convocazione del Vice Presidente in quanto titolare, ai sensi del comma precedente, del processo di formazione del nuovo Consiglio dei garanti. Il Consiglio di amministrazione uscente, così riformulato anche ai fini del quorum deliberativo, individua i nominativi finali nel rispetto della migliore rappresentanza possibile dei sessi, dei territori e delle professionalità. Ciascuna terna, proposta dai legali rappresentanti delle istituzioni aventi titolo, include personalità, di nazionalità italiana o straniera, che:

3.1. non siano tutte rappresentative di un solo genere;

3.2. non appartengano, all'atto della proposta, ai ruoli dei professori e dei ricercatori universitari di altri atenei italiani e, qualora vi abbiano appartenuto in passato, abbiano lasciato i ruoli da almeno ventiquattro mesi;

3.3. non siano, all'atto della proposta, parlamentari europei, nazionali o regionali o consiglieri regionali, provinciali o comunali né rivestano alcuna carica politica nei governi nazionale o regionale o nelle giunte territoriali o comunali. Nel caso abbiano rivestito tali cariche in passato, deve essere intercorso un periodo di almeno ventiquattro mesi dalla cessazione della carica;

3.4. siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale o vecchio ordinamento;

3.5. non abbiano liti in atto con l'Ateneo;

3.6. non abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di mafia, terrorismo o corruzione.

4. I membri del Consiglio dei garanti permangono in carica per quattro anni dalla data di insediamento dell'organo, ridotta a due anni per il rappresentanti degli studenti. Il direttore generale permane nella carica per la durata del suo incarico. I componenti entrati in carica successivamente, nonché quelli eventualmente subentrati ai membri dimissionari o ai cessati, durano in carica per il solo periodo che rimane alla scadenza quadriennale dell'organo.

Art. 8.

Competenze del Consiglio dei garanti

1. Il Consiglio dei garanti è il massimo organo di indirizzo politico-culturale dell'Università. Esso pertanto ne delibera e verifica il perseguimento degli obiettivi strategici. Il Consiglio dei garanti elegge il Presidente e il Rettore dell'Università, tra personalità della cultura che abbiano contribuito allo sviluppo del sistema universitario e della stessa Università.

2. Le sedute del Consiglio dei garanti sono pubbliche, salvo i casi nei quali si discuta di persone identificate. Le sedute sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal

Vicepresidente e da almeno la metà degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio dei garanti sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, con l'eccezione dei casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.

3. Compete al Consiglio dei garanti dell'Università:

3.1. eleggere il Presidente;

3.2. eleggere il Rettore;

3.3. eleggere il Collegio dei Revisori dei conti;

3.4. eleggere il Comitato etico;

3.5. eleggere l'Ombudsman;

3.6. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università, deliberare i relativi programmi pluriennali e i criteri generali per l'attivazione di strutture e servizi;

3.7. deliberare sulle eventuali modifiche all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 2, del presente statuto secondo quanto in essi previsto;

3.8. esprimere il parere conforme sulle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione che abbiano valore strategico, con particolare riferimento agli investimenti immobiliari e mobiliari ed alle obbligazioni che impegnino l'Università per un periodo di durata superiore ai cinque anni;

3.9. fissare gli indirizzi generali per i finanziamenti pluriennali destinati alle attività di ricerca;

3.10. approvare il codice etico della comunità universitaria.

4. Il Consiglio dei garanti è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 9.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Università, che lo presiede, dal Rettore e da cinque componenti nominati dal Presidente anche tra i membri del Consiglio dei garanti dell'Università. Alle sedute del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare inoltre, senza diritto di voto e senza responsabilità contabili e soltanto per le materie relative ai servizi didattici e al diritto allo studio, due rappresentanti degli studenti eletti dalla rispettiva componente. La nomina dei membri del Consiglio di amministrazione deve rispettare il principio della prevalente composizione privatistica dell'organo di governo ed assicurare la presenza di persone di genere diverso. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per quattro anni.

2. Il Consiglio di amministrazione è organo di governo dell'Università, ha inoltre compiti preparatori rispetto alle deliberazioni concernenti materie di competenza del Consiglio dei garanti, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Università ed opera attraverso deliberazioni collegiali, nel quadro del presente statuto, delle norme di legge, dei regolamenti e delle linee strategiche e dei piani di sviluppo pluriennali approvati dal Consiglio dei garanti. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Presidente o dal Vicepresidente e da almeno la metà degli altri componenti in carica. Le delibere del Consiglio di amministrazione sono adottate con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla riunione, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.

3. Spetta in particolare al Consiglio di amministrazione:

3.1. deliberare, su proposta del Senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo;

3.2. deliberare il regolamento generale di Ateneo e le relative modificazioni e integrazioni;

3.3. approvare il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

3.4. deliberare, con il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica, salvo quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, e tenendo conto del divieto contenuto all'art. 2, comma 2, le eventuali modifiche allo Statuto dell'Università, acquisite anche le proposte del Senato accademico sulle materie attinenti l'ordinamento didattico e la ricerca;

3.5. deliberare in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, al recepimento dei contratti di lavoro e al trattamento economico del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo;

3.6. deliberare le indennità e i compensi connessi alle cariche ed alle funzioni, inclusi quelli che concernono lo stesso Consiglio di amministrazione nel limite massimo, per gli organi centrali di Ateneo del tre per cento del budget complessivo annuale dell'Università;

3.7. deliberare in ordine a tutto quanto si riferisca ad acquisizione, cessione, accettazione a qualsiasi titolo del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università, previo parere del Consiglio dei garanti nei casi previsti all'art. 8, comma 3, punto 8;

3.8. deliberare in ordine alla costituzione non temporanea di società, consorzi e fondazioni o alla partecipazione ad essi dell'Università.

4. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre poteri deliberanti sulle seguenti materie:

4.1. sull'istituzione di tutte le strutture dell'Università, nonché, in base alle proposte del Senato accademico o dei Consigli di facoltà, sull'attivazione dei Corsi di studio, tenendo conto delle linee strategiche dettate dal Consiglio dei garanti;

4.2. sui regolamenti per i quali non sia espressamente prevista la competenza del Senato accademico;

4.3. sui settori scientifico-disciplinari ai quali attribuire i posti vacanti per professori e ricercatori di ruolo o con incarico pluriennale sulla base dei programmi triennali di sviluppo approvati dal Consiglio dei garanti e acquisite le proposte anche del Senato accademico;

4.4. sulle nomine dei professori di ruolo o con incarico pluriennale da chiamare alle cattedre stesse, acquisite le proposte dei Consigli di facoltà;

4.5. sulla definizione, in base agli ordinamenti dei corsi di studio, degli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e degli incarichi e contratti da conferire, per lo svolgimento dell'attività didattica, a professori e ricercatori di altre università e a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;

4.6. sui criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la determinazione delle tasse di iscrizione e dei contributi a carico degli studenti, degli eventuali esoneri nonché sui criteri per il conferimento di provvidenze e borse di studio, di perfezionamento e di ricerca;

4.7. sulla costituzione temporanea di società, imprese e consorzi e sulla partecipazione ad essi dell'Università;

4.8. sui provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e degli studenti, nel rispetto dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle previsioni contenute nel presente statuto;

4.9. sulle manutenzioni straordinarie degli immobili e le dotazioni straordinarie afferenti alle strutture didattiche, scientifiche e tecnico-amministrative, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

5. Compete al Presidente dell'Università, fatte salve le prerogative degli altri organi, proporre le deliberazioni al Consiglio di amministrazione. Il Consiglio può in via generale attribuire al Presidente, in qualità di amministratore delegato, tutte o parte delle proprie competenze, con esclusione di quelle elencate al comma 3.

Art. 10.

Presidente dell'Università

1. Il Presidente dell'Università, eletto dal Consiglio dei garanti a norma dell'art. 8, comma 1, rimane in carica per quattro anni, con possibilità di rielezione. Egli esercita tutte le funzioni attribuite per norma di legge al legale rappresentante dell'UKE. Ha, con firma libera, la rappresentanza dell'Università di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziali, ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

2. Il Presidente dell'Università è il garante del rispetto dello Statuto e dell'adempimento delle finalità in esso previste ed esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione.

3. Spetta tra l'altro al Presidente:

3.1. emanare lo Statuto dell'Università;

3.2. emanare i regolamenti, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo;

3.3. vigilare sul rispetto dei programmi di sviluppo dell'Università e disporre i relativi provvedimenti;

3.4. impartire le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Università;

3.5. emanare i provvedimenti di istituzione delle strutture dell'Università, fatte salve le competenze del Rettore in ordine alla istituzione dei Corsi di studio;

3.6. disporre l'attivazione di tutte le strutture dell'Università, con l'eccezione dei Corsi di studio attivati con delibera del Consiglio di amministrazione, ed assegnare ad esse le relative risorse umane e, ove necessario, finanziarie e strumentali;

3.7. emanare i bandi pubblici per le assunzioni del personale docente e non docente a tempo determinato ed indeterminato e per il conferimento di contratti di lavoro;

3.8. conferire incarichi professionali e di consulenza ad esperti di fiducia, anche esterni all'Università qualora non sia possibile od opportuno provvedere con personale interno;

3.9. provvedere, sentito il Consiglio di amministrazione nelle materie di pertinenza del Consiglio stesso, alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza dell'Università, ivi comprese quelle degli organi individuali e collegiali e del personale assunto o incaricato a qualsiasi titolo, fatte salve le prerogative del Rettore e del Senato accademico;

3.10. provvedere in ordine alla determinazione delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, degli esoneri, delle esenzioni e delle premialità in favore degli stessi, sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione;

3.11. promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività delle strutture, dei servizi e degli uffici, nonché assumere o conferire poteri sostitutivi nei casi di inerzia, nell'interesse del buon funzionamento dell'Università.

4. Spettano infine al Presidente tutte le competenze che nel presente statuto non sono espressamente attribuite ad altri organi individuali e collegiali, fatte salve le competenze del Rettore in materia didattica e scientifica.

5. Nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio dei garanti o del Consiglio di amministrazione, il Presidente, nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti di necessità e d'urgenza che saranno comunque portati a ratifica degli organi collegiali competenti.

6. Il Presidente designa, tra i membri del Consiglio di amministrazione, il Vice Presidente, che lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione nei casi di assenza o di impedimento. Il Presidente può di volta in volta delegare i poteri di firma e di rappresentanza, attribuitigli dallo Statuto, al Vice Presidente, al Rettore o, ai sensi del successivo art. 13, al direttore generale, ovvero in via ordinaria, per specifiche materie, ai consiglieri di amministrazione.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il Senato accademico è composto dal Rettore, che lo presiede, dai Presidi delle facoltà istituite, da tre rappresentanti degli studenti, eletti ogni due anni, ma si riunisce con la sola componente togata quando siano in discussione aspetti che riguardino le procedure di reclutamento e i procedimenti disciplinari dei docenti. Le sedute del Senato sono valide quando sia conseguito il quorum costitutivo, formato dal Rettore o dal Pro-Rettore e da almeno la metà degli altri componenti in carica aventi diritto a partecipare alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno. Le delibere del Senato accademico sono sempre adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, fatti salvi i casi per i quali il presente statuto impone espressamente un diverso quorum funzionale.

2. Il Senato accademico esercita tutte le competenze in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario.

3. In particolare il Senato accademico:

3.1. detta gli indirizzi generali per la gestione delle strutture didattiche e scientifiche e avanza proposte in ordine ai settori scientifico-disciplinari cui destinare nuovi posti di docenti di ruolo, fatte salve le prerogative degli altri organi;

3.2. propone l'istituzione dei Corsi di studio ed interviene sulle modificazioni che li riguardano;

3.3. delibera sui programmi di ricerca e sugli indirizzi generali per la ricerca scientifica;

3.4. propone i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti interni per la ricerca scientifica;

3.5. fissa i criteri generali per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio e per la valutazione del rendimento negli studi in itinere e finale;

3.6. formula proposte agli altri organi dell'Ateneo in ordine al programma pluriennale di sviluppo dell'Università, alla formulazione dello schema di Bilancio, alla determinazione degli organici del personale docente, alle modifiche allo Statuto, per la parte relativa alla didattica e alla ricerca, ed ai regolamenti.

3.7. esprime parere sulle materie di ordine accademico ove previsto dal presente statuto e da norme regolamentari.

4. Il Senato elabora il regolamento didattico di Ateneo ed approva i regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Rettore

1. Il Rettore, eletto dal Consiglio dei garanti a norma dell'art. 8, comma 1, dura in carica quattro anni, con possibilità di rielezione. Può essere eletto Rettore anche un professore universitario in quiescenza.

2. Il Rettore:

2.1. rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

2.2. firma con il direttore generale i titoli accademici;

2.3. sovrintende e coordina le attività didattiche e scientifiche dell'Università e vigila sui finanziamenti destinati alla ricerca;

2.4. assicura il coordinamento dei lavori del Senato accademico con il Consiglio di amministrazione;

2.5. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico, del Consiglio dei garanti e del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

2.6. propone i docenti per gli incarichi di coordinamento delle strutture didattiche e scientifiche, dei corsi di laurea e di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca e può conferire incarichi di studio senza oneri per l'Università;

2.7. esercita, nell'ambito delle previsioni contenute nel presente statuto e secondo le modalità previste all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le proprie competenze in ordine all'azione disciplinare sui docenti e sugli studenti e propone i relativi provvedimenti al Consiglio di amministrazione;

2.8. riferisce con relazione annuale al Consiglio dei garanti sull'attività scientifica e didattica dell'ateneo;

2.9. nomina i pro-rettori e designa il Pro-Rettore vicario, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

3. A conclusione dei relativi procedimenti di competenza degli altri organi centrali dell'Università, spetta inoltre al Rettore provvedere a:

3.1. emanare, con proprio decreto, il regolamento didattico di Ateneo e le integrazioni e modificazioni che lo riguardano;

3.2. decretare l'istituzione dei Corsi di studio e degli eventuali insegnamenti integrativi;

3.3. esercitare le competenze attribuitegli dai regolamenti di Ateneo concernenti il reclutamento dei docenti di ruolo.

4. Nei casi di necessità e di urgenza, il Rettore può adottare gli atti di competenza del Senato accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Art. 13.

Direttore generale

1. Il direttore generale sovrintende, sulla base degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio di amministrazione e delle direttive del Presidente, alla complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo e ne risponde direttamente al Presidente.

2. Nell'ambito delle funzioni delineate nel comma precedente, il direttore generale:

2.1. ha ampi poteri di proposta in ordine al ruolo assegnato;

2.2. formula proposte agli organi di governo anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti e cura l'attuazione dei programmi stessi nell'ambito delle sue competenze;

2.3. firma con il Rettore i titoli di studio, rilascia le relative certificazioni e svolge in materia, compatibilmente con le previsioni del presente statuto, le funzioni che gli sono attribuite dalle disposizioni di legge e dai regolamenti ministeriali;

2.4. opera, inoltre, sulla base di specifiche deleghe conferitegli.

3. Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Università, sentito il Consiglio di amministrazione, sulla base di idoneo curriculum professionale, tra soggetti che abbiano rivestito incarichi dirigenziali in università o in enti pubblici o aziende private per almeno un biennio. L'incarico è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non inferiore a due anni rinnovabile.

4. Il direttore generale è membro di diritto del Consiglio dei garanti per l'intera durata del suo incarico, partecipa alle sedute degli altri organi di governo dell'Ateneo senza diritto di voto e ne redige i verbali, eventualmente anche mediante delega ad un dirigente o ad un funzionario, in ogni caso dell'Università.

Art. 14.

Facoltà e loro articolazione interna

1. La promozione e l'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, competono alle singole facoltà dell'Ateneo.

2. Alle facoltà compete, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. L'Università Kore di Enna comprende le facoltà previste all'art. 1 del regolamento didattico di Ateneo in vigore. Esse comprendono a loro volta i corsi di studio indicati nella Tabella A allegata al medesimo regolamento. Le modificazioni intervenute al riguardo nel regolamento didattico di Ateneo non comportano la modifica del presente statuto. Le facoltà possono assumere la denominazione di Dipartimenti.

4. Le facoltà hanno autonomia scientifica e didattica nell'ambito del presente statuto.

5. Sono organi della facoltà:

5.1. il Consiglio di facoltà;

5.2. il Preside;

5.3. la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 15.

Organi di facoltà e loro funzioni

1. Il Consiglio di facoltà è istituito in ogni facoltà attiva ed è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia assegnati alla medesima facoltà. Fanno parte inoltre del Consiglio di facoltà i rappresentanti dei ricercatori universitari, individuati con le procedure previste nel regolamento generale di Ateneo, e due rappresentanti degli studenti eletti dalla componente della facoltà.

2. Sono compiti del Consiglio di facoltà:

2.1. sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico della facoltà;

2.2. formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo ed ai regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio;

2.3. approvare le proposte di sviluppo della facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

2.4. definire gli elementi programmatici per le attività didattiche e scientifiche, in conformità con le deliberazioni del Consiglio dei garanti, del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti;

2.5. formulare proposte al Senato accademico in ordine alla copertura dei settori scientifico-disciplinari con professori e ricercatori di ruolo;

2.6. deliberare i criteri generali di facoltà per l'ammissione degli studenti ai corsi di studio, la frequenza delle attività didattiche, la valutazione degli apprendimenti e l'organizzazione degli esami finali;

2.7. svolgere tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente statuto.

3. Con riferimento ai singoli corsi di studio, il Consiglio di facoltà cura inoltre gli adempimenti necessari relativi alle seguenti materie:

3.1. schema di ordinamento degli studi;

3.2. criteri dettagliati di ammissione degli studenti;

3.3. criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;

3.4. proposte di eventuali attività didattiche integrative;

3.5. organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;

3.6. assistenza scientifica agli studenti laureandi.

4. Il Consiglio cura inoltre il coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, il coordinamento è volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è basato fondamentalmente sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.

5. Il Consiglio di facoltà può conferire ad appositi Gruppi di lavoro e Comitati di coordinamento specifiche deleghe istruttorie.

6. Il Preside attende all'ordinato svolgimento delle attività didattiche e scientifiche della facoltà, ne promuove e coordina le iniziative, presiede al regolare funzionamento della facoltà e dei Corsi di studio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà. Il Preside, inoltre:

6.1. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica e scientifica;

6.2. è membro di diritto del Senato accademico;

6.3. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito del presente statuto e dei regolamenti dell'Università.

7. I Presidi di facoltà sono nominati, con provvedimento del Presidente dell'Università su proposta del Rettore, di norma tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base al regolamento generale di Ateneo. Il Preside dura in carica due anni accademici ed il suo incarico può essere rinnovato. L'incarico di Preside è incompatibile con la responsabilità di altre strutture permanenti dell'Ateneo, ad eccezione dei corsi di studio annuali e dei progetti di ricerca scientifica.

Art. 16.

Organi di controllo, valutazione, verifica e consultazione

1. L'Università si dota di un sistema interno volto a verificare e valutare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità complessiva delle misure finanziarie, logistiche, organizzative e gestionali poste in essere per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ateneo. Il sistema è inoltre volto a consentire la più ampia e consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Università, il rispetto dei loro doveri e la tutela dei loro diritti.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, sono istituiti i seguenti organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione:

2.1. l'Ombudsman o Difensore civico della Comunità universitaria dell'UKE;

2.2. il Presidio di qualità di Ateneo;

2.3. il Comitato etico;

2.4. le Commissioni paritetiche docenti-studenti;

2.5. l'Assemblea dei rappresentanti degli studenti;

2.6. il Nucleo di valutazione di Ateneo;

2.7. il Collegio dei revisori dei conti;

2.8. il Collegio di disciplina per i docenti.

3. Le competenze e la formazione degli organi interni di controllo, valutazione, verifica e consultazione, ove non previste nel presente statuto, sono determinate nei rispettivi regolamenti. Il Collegio di disciplina dei docenti ha composizione e funzioni analoghe a quelle previste per le università statali.

Art. 17.

Nucleo di valutazione di ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è organo di verifica delle attività di valutazione.

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite le funzioni indicate all'art. 2, comma 1, lettera *r)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le competenze indicate nel Manuale della qualità di Ateneo.

3. Il Nucleo è composto da cinque membri, compreso il presidente, dei quali almeno tre esterni all'Università, in possesso della laurea e provvisti di adeguato curriculum professionale che dimostri competenze in valutazione dei sistemi formativi complessi, e due docenti di cui almeno uno di ruolo nell'Università. Il Nucleo è integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da uno studente dell'Università eletto dall'Assemblea dei rappresentanti degli studenti, il quale concorre al numero legale solo se presente.

4. Il Nucleo di valutazione di Ateneo opera su indicazione degli organi centrali di governo dell'UKE ai quali riferisce con relazione annuale. I suoi componenti sono invitati, mediante notifica dell'atto di convocazione, ad assistere alle sedute del Consiglio dei garanti.

Art. 18.

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, tra i quali il Presidente, eletti dal Consiglio dei Garanti fra persone dotate di elevate capacità tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile, dei quali uno scelto tra dirigenti in servizio o in quiescenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Essi rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. La carica di revisore contabile è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'Università.

2. Ai Revisori dei conti compete il controllo di legittimità degli atti riguardanti la gestione finanziaria e contabile della Libera Università degli Studi di Enna «Kore», secondo le modalità e le procedure indicate nell'apposito regolamento di Ateneo. Il Collegio dei Revisori dei conti accede agli atti deliberativi del Consiglio dei garanti e del Consiglio di amministrazione per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 19.

Norme comuni agli organi collegiali

1. Tutti gli organi collegiali sono convocati dal rispettivo presidente, che fissa l'ordine del giorno e presiede le riunioni. In caso di assenza o di impedimento del presidente, presiede il vice presidente o, in mancanza, il componente più anziano per età, ad eccezione del Senato accademico e degli organi di facoltà, nei quali l'anzianità è riferita al ruolo.

2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto fatta eccezione per il Consiglio dei garanti del quale è anche membro effettivo, alle riunioni di tutti gli organi collegiali di governo e ne firma i verbali e le deliberazioni insieme con il presidente. Le funzioni di segretario delle riunioni degli altri organi collegiali sono affidate dal presidente ad uno dei membri presenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio dei garanti, del Senato accademico e dei Consigli di facoltà sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando diversamente previsto nel presente statuto. In caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede la seduta.

4. Tutti gli organi collegiali sono tenuti a dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento, in coerenza con le previsioni del regolamento generale di Ateneo.

5. Se non diversamente previsto nel presente statuto, tutti i componenti degli organi collegiali rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Coloro che, nel corso del periodo di validità di un organo collegiale, subentrano ad un componente cessato, rimangono in carica per l'intera durata dell'organo del quale entrano a fare parte.

6. Il Presidente dell'Università ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'Ateneo. I Presidi hanno diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli organi collegiali afferenti alla facoltà. La partecipazione prevista nel presente comma, ove riferita ad organi dei quali non si è formalmente componenti, è limitata al diritto di parola.

7. Nessuno, con la sola esclusione del Presidente, del Rettore e del direttore generale, può essere contemporaneamente membro di due o più organi collegiali del complessivo novero degli organi centrali di indirizzo, di governo e di gestione dell'Università di cui all'art. 6 e di controllo, valutazione, verifica e consultazione di cui all'art. 16. In nessun caso è consentita la contemporanea presenza, in un organo collegiale, di parenti e affini entro il quarto grado nonché di coniugi o di persone in unione civile, fatti salvi i soli casi in cui tale presenza risulti di diritto ai sensi del presente statuto.

Art. 20.

Attribuzione degli incarichi di insegnamento

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia e da ricercatori di ruolo, da docenti a tempo determinato e da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti a temi specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Alle procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori e per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca presiedono gli organi di governo e gli organi interni di facoltà, secondo le competenze indicate nel presente statuto.

Art. 21.

Ricerca scientifica

1. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università. La ricerca scientifica, organizzata dalle facoltà, si svolge prevalentemente nell'ambito di apposite strutture, istituti, centri e laboratori di ricerca, secondo i programmi e gli indirizzi generali fissati dal Senato accademico. A tal fine l'Università destina apposite risorse nell'ambito dei propri piani triennali di sviluppo e stipula i necessari accordi con soggetti pubblici e privati dotati di adeguate dotazioni infrastrutturali e tecnologiche ed idonea qualificazione scientifica.

2. L'Università impegna una parte significativa delle proprie risorse per porre i professori e i ricercatori nelle condizioni migliori per lo svolgimento della ricerca di base e applicata. L'Università favorisce inoltre l'attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

3. L'Università collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. A tal fine l'UKE può stipulare accordi e convenzioni con università e istituzioni culturali e scientifiche italiane e straniere e promuove e incoraggia scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti.

Art. 22.

Polo scientifico di Santa Panasia

1. Il Polo scientifico universitario di Santa Panasia in Enna è un complesso avanzato di centri e laboratori di ricerca di ingegneria promosso dall'Università Kore di Enna. Esso si organizza ed è gestito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, in coerenza con gli scopi istituzionali dell'UKE previsti nel presente statuto e nei documenti programmatici.

2. Presso il Polo scientifico universitario di Santa Panasia vengono esercitate attività didattiche e di ricerca collegate a quelle dei corsi di studio di ingegneria e architettura dell'Università, anche sulla base di apposite convenzioni con l'Ateneo nonché di committenze da parte di imprese ed enti pubblici e privati, inclusi gli enti di ricerca.

3. L'Università Kore di Enna, coerentemente con i propri programmi strategici triennali, promuove la più ampia autonomia del Polo scientifico universitario di Santa Panasia, in maniera che esso possa svolgere in nome proprio tutte le attività di ricerca, di formazione, di valutazione e di certificazione anche in conto terzi, operando in collegamento con l'Università Kore di Enna e, in particolare, con i corsi di studio di ingegneria e architettura, nell'ambito della formazione e della ricerca scientifica in campo ingegneristico.

4. Ulteriori aree scientifiche di interesse dell'Ateneo possono essere aggregate a quelle in atto presenti nel Polo scientifico universitario di Santa Panasia.

5. Per perseguire e verificare la coerenza dell'azione del Polo scientifico di Santa Panasia con gli scopi istituzionali, le linee strategiche e di sviluppo dell'Università Kore di Enna, il Presidente e il Rettore, ciascuno per le proprie competenze, convocano periodici incontri con i responsabili dei corsi di studio interessati dell'Università e i responsabili del Polo scientifico universitario di Santa Panasia.

Art. 23.

Professori e ricercatori di ruolo

1. Sono docenti strutturati nell'Ateneo i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, questi ultimi ad esaurimento, che risultino regolarmente registrati quali docenti dell'Università di Enna nell'apposita banca dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Per il reclutamento, l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori e dei ricercatori di ruolo si osservano le norme legislative vigenti in materia per il personale docente e ricercatore di ruolo delle università statali, fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 nonché dalle disposizioni regolamentari applicative di Ateneo.

3. I professori trasferiti dalle università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime università statali e non statali.

Art. 24.

Docenti a contratto

1. Possono essere proposti, per la nomina a professori a contratto, professori di ruolo in altre università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

2. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

3. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, indicano se previsto l'eventuale compenso e in caso affermativo le relative modalità di corresponsione.

4. I contratti di cui al presente articolo vengono conferiti e stipulati secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Art. 25.

Ricercatori a tempo determinato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l'Università stipula contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, le cui modalità sono stabilite con apposito regolamento.

2. I contratti di cui al comma 1 si conformano alle previsioni contenute nell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 26.

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. La consistenza, l'assegnazione alle strutture, l'organizzazione ed il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'UKE sono determinati dagli organi di governo dell'Università, secondo le rispettive competenze. Il rapporto di lavoro del personale impiegato negli uffici e nei servizi amministrativi, tecnici, contabili ed ausiliari è disciplinato da appositi Regolamenti, dalle leggi vigenti e dai contratti.

Art. 27.

Studenti

1. Sono studenti della Libera Università degli studi di Enna «Kore» coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di perfezionamento e ad ogni altra attività di formazione superiore.

2. Agli studenti vengono garantiti i diritti riportati nel Contratto dello studente della Libera Università degli studi di Enna «Kore».

3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali ove previsto dal presente statuto. L'elettorato passivo è attribuito ai soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non oltre il primo anno fuori corso o che non siano ripetenti per più di una volta.

4. Gli studenti godono dei servizi e dell'assistenza previsti dalla Libera Università degli studi di Enna «Kore» e dagli enti preposti a garantire il diritto allo studio, nei limiti delle disponibilità e delle finalità previste.

5. Gli studenti sono tenuti a contribuire all'ordinato funzionamento delle attività universitarie, alla partecipazione agli organi collegiali e alla piena valorizzazione delle opportunità culturali loro offerte.

6. Gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati che svolgano attività di tirocinio, i partecipanti ai corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master, limitatamente al loro periodo di permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti, con esclusione dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.

7. I soggetti che frequentano la Libera Università degli Studi di Enna «Kore» per attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento possono fruire dei servizi previsti dall'Università in quanto necessari ad assicurare la presenza e la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.

Art. 28.

Azioni e servizi a sostegno del diritto allo studio e del successo formativo

1. L'Università Kore di Enna considera che le culture di provenienza, le diverse etnie, le credenze religiose, le differenze di genere, lo status socio-economico, le situazioni personali di disabilità non possono costituire motivo di limitazione all'accesso agli studi. A tale riguardo l'UKE si adopera, anche con specifici servizi e misure organizzative e finanziarie, affinché tutti gli studenti abbiano pari opportunità e pari condizioni di esercizio del diritto allo studio.

2. L'Università si impegna specificatamente a favorire tutto quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne all'Università. Per tali finalità, l'UKE

può integrare le proprie strutture funzionali attraverso società controllate e/o mediante convenzioni con altre istituzioni, anche per fornire servizi residenziali. L'Università può gestire, per affidamento dalla Regione e in regime di convenzione con la stessa, i servizi per il diritto allo studio di competenza regionale.

3. Al fine di sostenere concretamente le proprie finalità educative, l'UKE realizza e regolamenta, anche con la collaborazione di enti pubblici e privati, appositi centri e servizi interfacoltà a supporto degli studi, in particolare per l'orientamento universitario e professionale prima e durante i percorsi didattici, il tutorato, le attività di tirocinio pre- e post-laurea, le iniziative per l'inserimento nel mondo del lavoro e per la costituzione e lo spin-off di nuove imprese, con particolare riguardo a quelle costituite in prevalenza da propri studenti e laureati. L'Università favorisce ed incoraggia inoltre l'acquisizione, prioritariamente da parte degli studenti, delle lingue straniere richieste dagli ordinamenti dei Corsi e dalla realtà mondiale, ed attiva in proposito specifiche strutture di ateneo.

Art. 29.

Conferimento agli studenti di incarichi di collaborazione a tempo parziale

1. L'UKE può avvalersi dell'opera degli studenti attivando forme di collaborazione che contemplino prestazioni a tempo parziale per attività di supporto alla didattica, alla ricerca, al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo.

2. Le modalità e i compensi per tali collaborazioni sono definiti in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione avendo cura di precisare che le collaborazioni non devono configurare in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né a tempo indeterminato.

Art. 30.

Norme transitorie

1. L'entrata in vigore, ai sensi del successivo art. 32, del presente statuto determina la cessazione del mandato del Consiglio dei garanti in carica, degli organi eletti dallo stesso Consiglio e del Consiglio di amministrazione con effetto dal rinnovo del Consiglio dei garanti. Il processo di ricostituzione degli organi dovrà avvenire entro quarantacinque giorni. Il nuovo Consiglio dei garanti viene costituito e si insedia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2.

2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette entro trenta giorni dalla emanazione del presente statuto.

3. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente statuto, il Rettore ove dovuto provvede ad adeguare il regolamento didattico di Ateneo alle previsioni contenute nel presente statuto e, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo inoltra al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Analogamente il Presidente ove dovuto provvede ad adeguare tutti gli altri regolamenti vigenti e li emana nel testo coerente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, acquisiti i necessari pareri.

Art. 31.

Norme finali

1. Quando l'UKE dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il Consiglio dei garanti in carica individuerà, con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei membri effettivi, il soggetto destinatario del patrimonio netto nell'effettiva disponibilità dell'Ateneo. Ove il Consiglio dei garanti sia impossibilitato a deliberare, provvede il Presidente del Tribunale di Enna, il quale destina l'eventuale patrimonio residuo ad enti del territorio ennese con finalità analoghe a quelle di un'istituzione universitaria.

Art. 32.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente dell'Università di emanazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO ALLO STATUTO

(art. 1, comma 5)

Logo della Libera Università degli Studi di Enna "Kore"

18A07520

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Cipla».

Con la determina n. aRM - 160/2018 - 4027 del 30 ottobre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Cipla Europe NV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IMATINIB CIPLA.

Confezioni:

A.I.C. n. 043408018 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 043408020 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 043408032 - «100 mg capsule rigide» 120 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 043408044 - «100 mg capsule rigide» 180 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 043408057 - «400 mg capsule rigide» 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 043408069 - «400 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL;

A.I.C. n. 043408071 - «400 mg capsule rigide» 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A07505

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clorpromazina Cloridrato S.A.L.F.».

Con la determina n. aRM - 161/2018 - 141 del 30 ottobre 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CLORPROMAZINA CLORIDRATO S.A.L.F.

Confezione: A.I.C. n. 030660017.

Descrizione: «25 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A07506

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano, rilasciata alla società Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A.

Con il provvedimento n. aM - 134/2018 del 5 novembre 2018 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Liscate (MI) via Fosse Ardeatine, 2, rilasciata alla società Avara Liscate Pharmaceutical Services S.p.A.

18A07507

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano, rilasciata alla società Rivoira Pharma S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 44/2018 del 23 ottobre 2018 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Bagnoli di Sopra (PD) viale dell'Industria, 8, rilasciata alla società Rivoira Pharma S.r.l.

18A07508

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della «Confraternita della Congregazione del SS. Rosario», in Sant'Agata di Esaro

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene estinta la Confraternita della Congregazione del SS. Rosario, con sede in Sant'Agata di Esaro (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, con sede in San Marco Argentano (Cosenza).

18A07481

Soppressione della «Confraternita detta Congregazione del SS. Crocifisso», in Cassano all'Ionio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene soppressa la Confraternita detta Congregazione del SS. Crocifisso, con sede in Cassano all'Ionio (Cosenza).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio, così come individuato e descritto nel decreto canonico, di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Cassano all'Ionio, con sede in Cassano all'Ionio (Cosenza).

18A07482

Soppressione della «Confraternita della Santa Cintura», in Cassano all'Ionio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene soppressa la Confraternita della Santa Cintura, con sede in Cassano all'Ionio (Cosenza).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio, così come individuato e descritto nel decreto canonico, di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Cassano all'Ionio, con sede in Cassano all'Ionio (Cosenza).

18A07483

Soppressione della «Confraternita del SS. Rosario e Nome di Gesù», in Cassano all'Ionio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene soppressa la Confraternita del SS. Rosario e Nome di Gesù, con sede in Cassano all'Ionio (Cosenza).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio, così come individuato e descritto nel decreto canonico, di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Cassano all'Ionio, con sede in Cassano all'Ionio (Cosenza).

18A07484

Soppressione della «Confraternita della Trinità dei Poveri», in Avellino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene soppressa la Confraternita della Trinità dei Poveri, con sede in Avellino.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio, così come individuato e descritto nel decreto canonico, di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Avellino, con sede in Avellino.

18A07485

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di San Gaetano Catanoso, in Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di San Gaetano Catanoso, con sede in Reggio Calabria.

18A07486

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia personale di S. Michele Arcangelo, in Firenze.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia personale di S. Michele Arcangelo, con sede in Firenze.

18A07487

Riconoscimento della personalità giuridica dell' Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano «San Michele Arcangelo», in Foggia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto superiore di scienze religiose metropolitano «San Michele Arcangelo», con sede in Foggia.

18A07488

Riconoscimento della personalità giuridica della Fraternità Regionale dell'Ordine Francescano secolare del Veneto «Beata Mamma Rosa», in Padova.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fraternità regionale dell'ordine francescano secolare del Veneto «Beata Mamma Rosa», con sede in Padova.

18A07489

Soppressione della «Confraternita del SS. Sacramento», in Castel Ritaldi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Castel Ritaldi (Perugia).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di San Gregorio in Nido, con sede in Castel Ritaldi (Perugia).

18A07490

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di San Pietro Apostolo, in Castelnuovo Berardenga

Con decreto del Ministro dell'interno in data 31 ottobre 2018, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di San Pietro Apostolo, con sede in Castelnuovo Berardenga (Siena).

18A07491

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Comunicato di rettifica relativo al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante: «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 81, 83 e 85, lettera *p)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103».

Il titolo del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, riportato sia nel sommario della Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 26 ottobre 2018 che nel frontespizio, nel sommario e alla pag. 2, prima colonna, del supplemento ordinario n. 50/L alla medesima *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi rettificato nel modo seguente: «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi *82*, 83 e 85, lettera *p)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103».

18A07537

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-274) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**		- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**		- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**		- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**		- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**		- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**		- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**		- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**		- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**		- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**		- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**		- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**		- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.